

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria – Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale – Caserta - Decreto dirigenziale n. 29 del 11 marzo 2010 - COMUNE DI ROCCAMONFINA (CE) - SEDE FARMACEUTICA UNICA URBANA - RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA SOCIETA' "FARMACIA NICOLETTA S.N.C. DELLA DOTT.SSA MARIA NICOLETTA & C.".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO che, con Decreto del Medico Provinciale n. 4386 del 12 marzo 1963 la dott.ssa Maria Nicoletta, farmacista, nata a Roccamonfina (CE) il 30.03.1925 - c.f. NCL MRA 25C70 H423Q, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia sede unica urbana della Pianta Organica del Comune di Roccamonfina (CE), sita alla Piazza Nicola Amore, nr.4;

VISTA l'istanza delle dott.sse Maria Nicoletta, Giovanna Maria Maccarone e Maria Antonella Maccarone, acquisita in data 10.02.2010 al prot. n. 120193 di questo Ufficio, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 legge 475/68 ed art. 7 legge 362/91, il trasferimento della titolarità della farmacia sede unica urbana della Pianta Organica del Comune di Roccamonfina (Ce) alla società "Farmacia Nicoletta S.n.c. della dott.ssa Maria Nicoletta & C. ";

VISTI:

▪ l'atto notarile stipulato il 25.01.2010 dal dott. Enrica Di Petrillo, notaio in Napoli, registrato a Napoli Agenzia Entrate NA 3 il 26.01.2010 n. 1748/15, al numero di repertorio 14.894, raccolta n. 6.452, nel quale si rileva che la dott.ssa Maria Nicoletta, farmacista, nata a Roccamonfina (CE) il 30.03.1925 - c.f. NCL MRA 25C70 H423Q, ed ivi residente alla Via Roma nr.36, la dott.ssa Giovanna Maria Maccarone, farmacista, nata a Roccamonfina (CE), il 05.05.1956, ed ivi residente al Viale delle Terme, nr.7 - c.f. MCC GNN 56E45 H423E e la dott.ssa Maria Antonella Maccarone, farmacista, nata a Roccamonfina il 04.05.1959 e residente in Roma (Rm) alla Via Ezio, nr.12 c.f. MCC MNT 59E44 H423P, hanno costituito una Società in nome collettivo sotto la ragione sociale "Farmacia Nicoletta S.n.c. della dott.ssa Maria Nicoletta & C.", con sede legale a Roccamonfina in Piazza Nicola Amore, n. 4. L'amministrazione e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio sono affidate, senza alcun limite, disgiuntamente, ai soci Maria Nicoletta, Giovanna Maria Maccarone e Maria Antonella Maccarone, i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. La direzione tecnico – professionale è affidata alla dott.ssa Maria Nicoletta, che ne è responsabile ed accetta. La dott.ssa Maria Nicoletta, con lo stesso atto notarile trasferisce alla Società "Farmacia Nicoletta S.n.c. della dott.ssa Maria Nicoletta & C ", il diritto di esercizio e la connessa azienda commerciale, relativi alla sede farmaceutica unica urbana della Pianta Organica del Comune di Roccamonfina (CE);

▪ dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Maria Nicoletta, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 della L. 475/68, e dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni e di essere stata titolare di farmacia e di non aver mai venduto né acquistato farmacia prima d'ora;
- di non sussistere nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L.

19.03.90 n.55 con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;

- di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 07.04.1951 al nr. 000247;
 - certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dall'U.O.M.L. dell'A.S.L. CE1 - Distretto Sanitario n. 29 - Roccamonfina, in data 30.11.2009, prot. n. 413/2009;
- dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Giovanna Maria Maccarone, dichiara:
- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 della L. 475/68 e dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere mai stata titolare di farmacia e di non aver mai venduto né acquistato farmacia prima d'ora;
 - di non sussistere nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55 con successive modifiche ed integrazioni, con riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;
 - di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 28.12.1979 al nr. 000696;
 - certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dall'U.O.M.L. dell'A.S.L. CE/1 - Distretto Sanitario n. 29 - Roccamonfina, in data 26.10.2009, prot. n. 368/2009;
- dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Maria Antonella Maccarone, dichiara:
- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 della L. 475/68 e dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere mai stata titolare di farmacia e di non aver mai venduto né acquistato farmacia prima d'ora;
 - di non sussistere nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55 con successive modifiche ed integrazioni, con riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;
 - di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta dal 16.06.1988 al nr. 000936;
 - certificato medico di idoneità psico-fisica, rilasciato dall'U.O.M.L. dell'A.S.L. CE/1 - Distretto Sanitario n. 29 - Roccamonfina, in data 30.11.2009, prot. n. 414/2009;

DATO ATTO che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO di poter autorizzare il trasferimento della titolarità della farmacia sede farmaceutica unica urbana della Pianta Organica del Comune di Roccamonfina (CE), in favore della Società " Farmacia Nicoletta S.n.c. della dott.ssa Maria Nicoletta & C. ", ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 475/68 ed art. 7 legge

362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr.248;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 04/SAN del 22.06.2000 del Coordinatore dell'A.G.C. n.20 Assistenza Sanitaria.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di autorizzare la Società in nome collettivo denominata “ Farmacia Nicoletta S.n.c. della dott.ssa Maria Nicoletta & C. ”, con sede legale in Roccamonfina alla Piazza Nicola Amore, nr.4, a gestire, quale titolare la farmacia relativa alla sede farmaceutica unica urbana della Pianta Organica del Comune di Roccamonfina (CE), con sede in Piazza Nicola Amore, nr.4, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91 come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248.
L'amministrazione e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio sono affidate, senza alcun limite, disgiuntamente, ai soci dott.ssa Maria Nicoletta, farmacista, nata a Roccamonfina (CE) il 30.03.1925 - c.f. NCL MRA 25C70 H423Q, dott.ssa Giovanna Maria Maccarone, farmacista, nata a Roccamonfina (CE), il 05.05.1956, - c.f. MCC GNN 56E45 H423E, e dott.ssa Maria Antonella Maccarone, farmacista, nata a Roccamonfina il 04.05.1959, - c.f. MCC MNT 59E44 H423P, i quali potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. La direzione tecnico – professionale è affidata alla dott.ssa Maria Nicoletta;
- di revocare, contestualmente, il Decreto del Medico Provinciale n. 4386 del 12 marzo 1963 con il quale la dott.ssa Maria Nicoletta, farmacista, nata a Roccamonfina (CE) il 30.03.1925 - c.f. NCL MRA 25C70 H423Q, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia sede unica urbana della Pianta Organica del Comune di Roccamonfina (CE), sita alla Piazza Nicola Amore, nr.4;
- di trasmettere copia del presente provvedimento: all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20; al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Felice D'Andrea